



Roma, 3 Aprile 2020

Segr./CS/MC/mde

Ai Comitati Regionali
Ai C.P.A. di Trento e Bolzano
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 52

Oggetto: - DPCM del 1° aprile 2020 concernente proroga al 13 aprile 2020 delle misure di contenimento e di distanziamento sociale ai fini di evitare la diffusione del “coronavirus”-
- Elenco permanente degli iscritti al contributo del 5 per mille –
- Taglio del cuneo fiscale –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 9 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)



CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 9 – 2020

- Oggetto: - DPCM del 1° aprile 2020 concernente proroga al 13 aprile 2020 delle misure di contenimento e di distanziamento sociale ai fini di evitare la diffusione del “coronavirus”-
- Elenco permanente degli iscritti al contributo del 5 per mille –
- Taglio del cuneo fiscale –

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020, è stato pubblicato il DPCM del 1° aprile 2020, con il quale sono state confermate e prorogate fino a tutto il 13 aprile 2020 le misure di contenimento e di distanziamento sociale al fine di evitare il diffondersi del “coronavirus”, già previste dal DPCM del 22 marzo 2020.

Le misure già in atto, prorogate al 13 aprile 2020, riguardano, come è noto, chiusure e aperture delle attività essenziali e limitazione degli spostamenti. E’ stato, però, introdotto, modificando la precedente disposizione recata dall’art. 1, lett. d) del Decreto del 22 marzo 2020, **il divieto di effettuare le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo.**

Con un Comunicato Stampa del 1° aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha dato notizia della pubblicazione sul proprio sito dell’**elenco permanente degli iscritti al contributo del 5 per mille per l’anno finanziario 2020**, cioè dei soggetti che **non** sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione, la quale, come è noto, prevede la domanda telematica di iscrizione e l’invio della dichiarazione sostitutiva alla competente Amministrazione.

Solo nel caso di variazione del rappresentante legale, rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata, quest’ultimo è tenuto, entro il termine di scadenza dell’invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno, a pena di decadenza dell’Ente dal beneficio, a sottoscrivere e a trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva.

L’elenco aggiorna ed integra quello pubblicato nel 2019. Dal 1° aprile 2020 possono provvedere a richiedere l’iscrizione per la prima volta i soggetti che non figurano nell’elenco, reperendo sul sito dell’Agenzia l’applicativo per la compilazione e la predisposizione del tracciato telematico della domanda che le ASD potranno inoltrare all’Agenzia delle Entrate per beneficiare del contributo.

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche sono inserite in un apposito elenco.



E' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, che prevede la riduzione del cuneo fiscale stabilita dalla Legge di Bilancio 2020.

A partire dal 1° luglio 2020 viene abrogato il cd “bonus Renzi” di 80,00 euro mensili corrisposto ai lavoratori dipendenti, che viene sostituito dal “trattamento integrativo del reddito”, consistente, in sostanza, in una nuova detrazione fiscale che va a decurtare l'imposta lorda che grava sul reddito del lavoratore dipendente e assimilato, con la conseguenza che i redditi in argomento di importo fino a 28.000 mila euro **lordi** l'anno godranno di un aumento mensile pari, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, a 100,00 euro.

La detrazione decresce gradatamente fino ad annullarsi per gli importi di 40.000,00 euro lordi annui.

A titolo d'esempio, per i redditi di 30.000,00 euro, la detrazione, e quindi, l'aumento mensile, sarà pari a 94,30 euro; per i redditi di 35.000,00 euro, sarà pari a 8,000 euro e per quelli di 39.000,00 euro scende a 16,00 euro mensili.

Il nuovo regime si applica anche per tutto l'anno 2021.

L'importo **non** concorre alla formazione del reddito IRPEF e non vale ai fini della contribuzione previdenziale e assistenziale.

Il riconoscimento del beneficio è affidato ai sostituti d'imposta che dovranno procedere al suo inserimento in busta paga. Il recupero delle somme erogate potrà aver luogo tramite compensazione nel mod. F 24. Qualora il sostituto d'imposta, in sede di conguaglio fiscale, si renda conto di aver concesso il trattamento integrativo a un dipendente che ha percepito un reddito complessivo più elevato del limite previsto dalla norma potrà provvedere al recupero.